

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI ALL'ALBO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento assolve agli obblighi contenuti nell'art. 32 della legge n. 69/2009, nell'art. 11 del D.Lgs n. 150/2009 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*, nel D.Lvo. n.33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e disciplina, nel rispetto degli articoli 18 e 19 D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui alla legge n. 241/190, le modalità di diffusione degli atti e provvedimenti della Camera di Commercio, mediante loro pubblicazione sul sito internet istituzionale www.ud.camcom.it.

Art. 2 PRINCIPI

1. Alla luce dei principi di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, la Camera di Commercio intende permettere una maggiore conoscibilità delle decisioni e degli atti e provvedimenti assunti;
2. la maggiore conoscibilità deve essere perseguita nel rispetto dei diritti dei terzi, della legislazione vigente e, segnatamente, del Codice in materia di protezione dei dati personali;
3. la Camera di Commercio assolve agli obblighi contenuti nell'art. 32 della legge n. 69/2009 secondo il quale *"a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*, ferma la possibilità di inserimento sul sito, su indicazione del Dirigente competente all'adozione dell'atto, di quei provvedimenti la cui pubblicazione non ha effetto di pubblicità legale e fatte salve le altre forme di pubblicità sul sito prescritte dalla legge;
4. ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 della legge 241/1990 la Camera di Commercio intende riconoscere e garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Art. 3 SITO INTERNET ALBO CAMERALE INFORMATICO

1. L'Albo camerale informatico consiste in una sezione dedicata del sito internet istituzionale dell'Ente, riservato alla pubblicazione degli atti, dei provvedimenti, dei documenti, degli avvisi, per i quali disposizione di legge e/o regolamento ne prevedono l'obbligo;
2. L'Albo camerale informatico è raggiungibile dalla home page del sito camerale www.ud.camcom.it, nella sezione denominata "Albo on line";
3. Il sito internet prevede inoltre una sezione denominata "Amministrazione Trasparente", intesa, ai sensi del D.Lvo n. 33/2013 intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 4 ATTI E PROVVEDIMENTI DA PUBBLICARE ALL'ALBO ON LINE

1. Sono pubblicati, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, i seguenti atti e provvedimenti:
- deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- determinazioni assunte d'urgenza dal Presidente in luogo della Giunta;
- determinazioni del Presidente;

- tutti gli atti e provvedimenti camerali la cui pubblicazione è prevista dalle norme vigenti;
- 2. le deliberazioni di Consiglio e di Giunta vengono pubblicate, entro i 15 giorni successivi a quello di adozione, in forma integrale per 7 giorni ai sensi del R.D. n. 2011/1934, art. 62 e la pubblicazione dei citati atti ne rappresenta la fase integrativa dell'efficacia. Essi, pertanto, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione;
- 3. Qualora la Giunta o il Consiglio lo ritengano opportuno, le deliberazioni vengono dichiarate immediatamente esecutive. In tali casi la pubblicazione ha funzione di pubblicità notizia;
- 4. le determinazioni del Presidente sono immediatamente efficaci, e per esse, la pubblicazione ha funzione di pubblicità notizia;
- 5. il responsabile del procedimento provvede ad attestare l'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio, indicando il lasso temporale in cui è stata effettuata la medesima.

Art. 5 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

- 1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Titolo II° - Capo II° del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
 - 2. ai sensi del presente regolamento e nel rispetto dell'art. 4 comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 196/2003, si intendono per dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. n. 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale;
 - 3. nei casi previsti dal comma 2, su tutte le tipologie di atti di cui all'art 4, il Segretario generale ovvero il Dirigente responsabile, valuterà se inserire nel dispositivo della stessa la seguente dicitura: *"di sottrarre parti del presente atto alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari"*;
- in tal caso verranno rimosse ed oscurate dal testo del provvedimento quelle parti contenenti dati sensibili e giudiziari ed ogni altra informazione che permetta l'attribuzione a persone determinate o determinabili, di informazioni di natura sensibile e giudiziaria.

Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Udine;
- 2. Ogni altra forma di pubblicità effettuata all'Albo camerale e prescritta dalla legge è sostituita dalle modalità indicate nel presente regolamento.